

CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani

XI Direzione Organizzativa

Area di Vigilanza e Soccorso Collettivo

Ordinanza n. 95 del 22 agosto 2022

OGGETTO: istituzione divieto di transito temporaneo veicolare e pedonale nella via Nicolò Sapegno (tratto compreso tra la via Eleonora Duse e la via Serpotta) a far data dal 22 agosto 2022 e fino a cessate esigenze.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

PREMESSO:

CHE le avverse condizioni metereologiche, verificatesi nel corso della scorsa settimana, **accompagnate da** rovesci temporaleschi e da forti venti di scirocco, hanno sradicato e/o spezzato i rami di alcuni alberi, soprattutto appartenenti alla specie dei Pini, piantati in gran numero su tutto il territorio Castelvetranese;

CHE a seguito di segnalazioni provenienti dai cittadini ed a diverse interlocuzioni con i tecnici del Comune di Castelvetrano è emersa la pericolosità di alcuni tratti stradali ed in particolare del tratto stradale di cui all'odierna ordinanza in quanto interessato dalla presenza di due alti pini di cui uno particolarmente pericoloso in quanto collassato su un ramo dell'albero sottostante che a sua volta poggia pericolosamente su cavi elettrici destando potenziale pericolo sia per il transito veicolare che per il transito pedonale;

RITENUTO necessario e urgente provvedere, per quanto sopra espresso, ad interdire, temporaneamente, la circolazione veicolare e pedonale nel tratto di strada indicato in oggetto, al fine di assicurare la pubblica incolumità;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO il Provvedimento Sindacale n. 32 del 31 agosto 2021;

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L.;

RICONOSCIUTA la propria competenza;

ORDINA

ISTITUIRE, temporaneamente, i seguenti divieti nella via Nicolò Sapegno (tratto compreso tra la via Eleonora Duse e la via Serpotta) a far data dal 22 agosto 2022 e sino a cessate esigenze:

- a) DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE (fig. II 46 art. 116 Reg. Es. C.d.S.);
- b) DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE (fig. II 54 art. 117 Reg. Es. C.d.S.).

Le precedenti disposizioni in materia di circolazione stradale in contrasto con la presente Ordinanza, devono ritenersi, temporaneamente, sospese.

La Polizia Municipale, i Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica, che espletano servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza viene notificata:

- a cura dei messi notificatori alla cittadinanza mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio online dell'Ente nei modi e termini di legge;
- alle altre Forze di Polizia del territorio comunale, ai servizi di soccorso sanitari e antiincendio e al Libero Consorzio Comunale di Trapani a mezzo P.E.C..

Avvertenze

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dalla Sede del Comando, 22 agosto 2022

Il Comandante f.to Rosaria Raccuglia